

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

MINISTRO PER LE FINANZE. Se è tolta, non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare.

SORRENTINO. Dopo la pace felicemente conchiusa tra il Ministero e la Commissione, restano a me poche parole da dire.

La questione della notificazione per me era una cosa importantissima. E la ragione io la trovava ancora nei fatti compiuti. Mancando questa notificazione, e per un certo spirito che io non qualifico, si erano verificate queste sproporzioni nel prodotto dell'accertamento della tassa: Genova pagava per aliquota di abitanti 3 62, Firenze 3 91, Milano 3 84, Palermo 2 72, Roma 5 81, Torino 3 16, Venezia 4 28, Napoli 6 51. Io ho voluto mettere in confronto tutte le grandi provincie le quali sono press'a poco in una condizione simile.

E da questo che cosa è risultato? Che Napoli ha pagato e paga un terzo di più a fronte delle altre città. Ora, siccome non è giustizia che se Napoli deve pagare 6 51, le altre non debbano pagare lo stesso, io sono ridotto a credere che tutto questo abbia potuto avvenire appunto per quella tale mancanza di notificazione da parte dell'agente finanziario. Avendo adesso il Ministero acconsentito a che queste notificazioni si facciano, ciascuno può guardare il fatto suo. Però questo non toglie che io debba fare una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze perchè tenga conto di ciò che adesso ho rilevato, e dica qualche parola su questo punto, cioè che procuri che gli agenti finanziari trattino egualmente tutte le parti d'Italia, perchè, come debbono essere comuni i pesi, così debbono esserlo pure i benefici.

Ecco ciò che io volevo dire all'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io spero che l'onorevole Sorrentino avrà voluto indirizzarmi questa interrogazione, così, per avere la soddisfazione di sentirsi a dar ragione.

Ma può dubitare che non ci sia simile intenzione da parte del Ministero?

SORRENTINO. No certo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare che i suoi atti e fors'anche quelli che sono più contestati non abbiano mai lasciato adito a questi dubbi.

In questo stesso progetto di legge, io feci sentire la mia propensione al sistema catastale che procede per medie e dietro esami molto più accurati di quelli che per avventura non siano stati seguiti per

lo passato col metodo approvato dalla legge del 1865; questo concetto, onorevole Sorrentino, non è ispirato da altro sentimento che quello di esaminare ed accertare con tutta la cura e la giustizia le imposte e le rendite che ne sono la base in tutte le parti d'Italia in modo che queste imposte siano perequate.

Del resto, onorevole Sorrentino, se noi vogliamo andare ad esaminare queste tabelle sulle quali egli fece i suoi rilievi troveremo ben altre differenze nella tassa dei fabbricati ed anche in quella dei terreni più gravi di quelle che egli ha ricordato. Fra le nostre città, capoluoghi di provincia che sono le principali dello Stato, ella troverà delle differenze, nella sola sovrimposta comunale, che vanno dall'1 al 50, onorevole Sorrentino.

SORRENTINO. Questa è un'altra cosa. Qui non ci entra il Governo.

MINISTRO PER LE FINANZE. C'entra però il legislatore, onorevole Sorrentino, perchè questo è un argomento sul quale il legislatore deve portare tutta la sua attenzione. Stia sicuro, onorevole Sorrentino, che in questa parte spero che il Ministero non si esporrà ad esser fatto segno ai rimproveri suoi.

SORRENTINO. Io non ho rimproverato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per l'avvenire. Non dico ora.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Zeppa.

ZEPPA. Io prendo la parola per una semplice osservazione al secondo comma di questo articolo, ove è detto che i ricorsi si presentano all'agente, al quale però, nei fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono trasmettere per mezzo del sindaco.

Mi è occorso di vedere più volte nell'imposta di ricchezza mobile che i reclami sono rimasti tardivi, non per colpa del contribuente, ma appunto per questo mezzo di trasmissione.

E siccome l'articolo della legge per la ricchezza mobile è anche più preciso di questo, ad evitare gli inconvenienti che si sono già verificati, io vorrei proporre quest'altra redazione:

« I ricorsi si presentano all'agente, però, per i fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono presentare al sindaco. » Intendendo con questa dicitura che, quando il contribuente ha presentato il ricorso, non debba poi esser tenuto responsabile di un ritardo che possa venire per parte del sindaco o per parte anche dell'ufficio comunale. Mi pare che con ciò si eviterebbe l'inconveniente che ho lamentato; poichè potendo rimanere tardivo il ricorso per colpa non del contribuente, perchè dovrebbe egli subirne le conseguenze? Io ricordo alla Camera che ciò avviene bene spesso